



COMUNE DI GENOVA

Cron 2021/10

PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

"LA CASETTA AMBIENTALE: UN LABORATORIO DI EDUCAZIONE PERMANENTE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE".

(ESENTE DA BOLLO AI SENSI DEL PUNTO 16 DELLA TABELLA ALL. B) AL D.P.R. 26.10.1972 N. 642)

L'anno 2021 il giorno 26 del mese di agosto, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 46 del 18/08/2021 che ha approvato il patto di collaborazione denominato: "La Casetta Ambientale: un laboratorio di educazione permanente allo sviluppo sostenibile".

TRA

IL COMUNE DI GENOVA

con sede legale in Genova, Via Garibaldi 9, C.F. e P.I. 00856930102, qui rappresentato, ai sensi dell'art.7 comma 4 del citato Regolamento, da:

Dott.ssa Simonetta Barboni nella sua qualità di Direttore del Municipio V Valpolcevera, nominata con ordinanza sindacale n. 283/2020 del 31/12/2020 domiciliata nella sua qualità di Direttore presso la sede suddetta;

E

L'APS/Associazione Sportiva Dilettantistica Cerchio Blu con sede legale in Genova, ~~via C. [redacted]~~ rappresentata dal sig. Angelo Di Fede in qualità di Legale Rappresentante;

L'Associazione Comunità San Benedetto al Porto APS con sede legale in Genova, via [redacted], rappresentata dal sig. Domenico Chionetti nella sua qualità di Coordinatore Area Ligure Progettazione;

L'Associazione Controvento con sede legale in Genova, [redacted], rappresentata dal Sig. Giovanni Lunardon in qualità di Presidente;

L'Associazione Insieme per Caso ODV con sede legale in Genova, [redacted], rappresentata dalla sig.ra Felicina Innocenti nella sua qualità di Legale Rappresentante;

L'Associazione Quartiere Diamante Onlus con sede legale in Genova, [redacted], rappresentata dal sig. Angelo Bodrato nella sua qualità di Legale Rappresentante;

Il Centro Servizi Minori e Famiglie (C.S.F) con sede legale in Genova, c/o Coopsse via La [redacted] rappresentato dalla sig.ra Caterina Nai - Oleari, nella sua qualità di Legale Rappresentante della Coopsse Società Cooperativa Sociale Onlus, capofila del R.T.I appaltatrice del C.S.F;

La Comunità di Sant'Egidio-Liguria ODV con sede legale in Genova, [redacted], rappresentata dalla sig.ra Claudia Poggi nella sua qualità di Legale Rappresentante;



COMUNE DI GENOVA

PREMESSO CHE:

- l'articolo 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

- il Comune di Genova, in accoglimento di tale principio, con deliberazione di Consiglio comunale n. 51/2016 ha approvato apposito regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani;

il Comune di Genova ha individuato una risorsa professionale Responsabile collocata presso la Direzione Governo e Sicurezza dei territori – Ufficio Funzioni Trasversali e coordinamento generale per lo svolgimento delle attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni nel corso della stesura dei patti di collaborazione;

- il Comune di Genova ha approvato, con delibera di Giunta n.270 del 24.11.16, lo schema-tipo di patto evidenziando che il contenuto di ciascun patto va adeguato al grado di complessità degli interventi previsti e alla durata concordati in fase di co-progettazione, regolandosi in base alle specifiche necessità;

- il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni;

- il patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

- il Municipio V Valpolcevera favorisce le iniziative mirate alla riqualificazione, al recupero, alla salvaguardia, alla manutenzione e alla fruibilità del territorio da parte di tutti i cittadini, anche proposte da associazioni o da singoli cittadini, promuovendo e sostenendo tutte le forme di volontariato dei cittadini, singoli e associati, nell'ottica della cittadinanza attiva;

STABILITO CHE:

- i sottoscrittori si impegnano ad operare in spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle finalità del patto, conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;

- i sottoscrittori sono consapevoli della caratteristica precipua dei patti di collaborazione di essere sempre aperti a proposte di collaborazione di nuovi soggetti, organizzati e non, coerenti con le finalità e gli obiettivi del patto stesso;

- le relazioni tra i sottoscrittori si ispirano inoltre ai seguenti valori: fiducia reciproca; pubblicità e trasparenza; responsabilità; inclusività e apertura; promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni; sostenibilità; proporzionalità; adeguatezza e differenziazione; informalità; autonomia civica; policentrismo e prossimità;

CONSIDERATO CHE:



COMUNE DI GENOVA

con provvedimento n.39 del 13 dicembre 2018 la Giunta Municipale ha approvato Linee guida per pervenire alla sottoscrizione di un patto di collaborazione ordinario ad oggetto "la Casetta Ambientale", secondo le modalità previste nel "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani";

a seguito del percorso partecipativo e co-progettazione avviato dal Municipio con le Associazioni e non del territorio è stato sottoscritto in data 29 gennaio 2019 il patto denominato "La Casetta Ambientale: Un laboratorio di educazione permanente allo sviluppo sostenibile, con i seguenti Soggetti; Associazione Didattica Museale, Associazione Insieme per Caso, Associazione Quartiere Diamante, Centro Servizi Minori e Famiglie, Comunità di San Benedetto al Porto, e da ultimo nel mese di giugno con la Comunità di Sant'Egidio-Liguria;

si è previsto, considerato che lo strumento giuridico è nuovo e ancora di non facile comprensione per i cittadini e le associazioni, una durata sperimentale di un anno, in modo da poter procedere all'eventuale rinnovo/conferma soltanto a seguito di puntuale verifica dei risultati di gestione e di verificata garanzia che il bene pubblico sia stato effettivamente tutelato

CONSIDERATO inoltre che:

il Municipio come previsto all'art.8 del patto, prima di procedere al rinnovo, ha avviato incontri di verifica e richiesto alle Associazioni firmatarie del patto adeguata documentazione illustrativa delle attività svolte;

il tempo di cui sopra, stabilito come necessario alla conclusione dell'iter avviato, non è risultato sufficiente al Municipio per fare le opportune valutazioni sull'utilizzo del bene nel prevalente interesse generale e il patto in questione è stato prorogato con successivi provvedimenti n.3 del 24 gennaio 2020 e n.7 del 28 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020;

a seguito dell'emergenza epidemiologica, dichiarata con DPCM dalla data del 9 marzo 2020 e successivi, sono state sospese tutte le attività istruttorie avviate ed il patto è stato ulteriormente prorogato con determinazione dirigenziale n.13 del 27 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020;

a far data del 09 luglio 2020 sono ripresi gli incontri di verifica e co-progettazione di cui sopra e si sono concordati gli adeguamenti e le modifiche da apportare al patto precedentemente sottoscritto e ritenuti necessari e opportuni, compreso l'inserimento di un nuovo soggetto, denominato APS/ASD Cerchio Blu che ha presentato e condiviso con gli altri componenti del patto le sue proposte;

per quanto sopra con determinazione dirigenziale n.40 del 30 luglio 2021 è stato approvato il rinnovo per un anno fino al 31 luglio 2021 del patto "La Casetta Ambientale: Un laboratorio di educazione permanente allo sviluppo sostenibile",

TENUTO conto che a far data del 15 luglio 2021 con tutte le attenzioni dovute allo stato di emergenza sanitaria ancora in corso, si sono svolti gli incontri di verifica e co-progettazione e concordati gli adeguamenti e le modifiche da apportare al patto precedentemente sottoscritto e ritenuti necessari e opportuni; tra queste la temporanea uscita dal patto dell'Associazione Didattica Museale per loro problematiche interne e l'inserimento di un nuovo soggetto, denominato Associazione Controvento che ha presentato e condiviso con gli altri componenti del patto le sue proposte;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



COMUNE DI GENOVA

ART. 1 – OGGETTO DEL PATTO DI COLLABORAZIONE

Il presente patto di collaborazione disciplina, ai sensi del vigente Regolamento in materia, una proposta di tipo ordinario ai sensi dell'art.7. del Regolamento medesimo.

Nello specifico la proposta riguarda la promozione presso la civica struttura di via Maritano civ.102 di attività culturali, educative, sociali, formative, ricreative e di aggregazione da rivolgere alla cittadinanza tutta con particolare riferimento alle persone a rischio di marginalità sociale residenti nel territorio del Municipio

I soggetti firmatari del presente patto, in un contesto di apertura e condivisione di conoscenze ed esperienze diverse, sono aperti alla collaborazione di altri soggetti che, nel tempo, propongano ai sottoscrittori la realizzazione di attività condividendo finalità e obiettivi del presente patto. In tal caso si procederà con apposite appendici integrative da approvare con specifico provvedimento.

ART. 2 - OBIETTIVI E FINALITA' GENERALI

Il presente patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune ed i Proponenti per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di coprogettazione. La fase di coprogettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità, compresa l'inclusione di nuovi soggetti proponenti.

In specifico, gli obiettivi che la collaborazione persegue sono rivolti a

- valorizzare la Casetta Ambientale quale strumento di contrasto a situazioni di degrado del quartiere attraverso l'incremento dell'offerta culturale, sociale, educativa da rivolgere alla cittadinanza tutta, con particolare riferimento alle persone a rischio di marginalità sociale residenti nel territorio del Municipio;
- contrastare la povertà educativa presente nel territorio e creare le basi per una comunità educante, in un'ottica di solidarietà intergenerazionale e di attenzione verso le fasce più deboli della popolazione;
- far diventare la Casetta Ambientale un vero laboratorio di ascolto per tutto il quartiere, un luogo nel quale incontrarsi e ragionare insieme sui bisogni e servizi di risposta ai cambiamenti in atto;
- mantenere e potenziare la vocazione ambientale della Casetta Ambientale, attraverso la programmazione di attività ed eventi su tematiche ambientali, da rivolgere alla cittadinanza tutta e in special modo alle giovani generazioni;
- rielaborare nuove forme di raccordi partendo dalle esperienze presenti, dando alle stesse omogeneità ed obiettivi comuni e condivisi;
- utilizzare nuove prassi d'intervento condivise e integrate per valorizzare la Casetta quale luogo di crescita culturale per i cittadini del territorio;
- consolidare attraverso lo scambio e la crescita reciproca la costruzione di un linguaggio comune, che permetta di tradurre le idee e le proposte in buone pratiche attraverso una programmazione comune e condivisa.



COMUNE DI GENOVA

ART. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI IN ATTIVITA' DI CURA E GESTIONE IN FORMA CONDIVISA

I firmatari individuano nella Comunità di Sant'Egidio-Liguria O.D.V. il Referente unico di rete nei confronti del Municipio per gli aspetti operativi (gestione planning attività, segnalazioni guasti e piccole necessità manutentive, aperture e chiusure degli spazi)

Tutti i Proponenti, comunque, si impegnano inoltre a collaborare con il Municipio alla gestione quotidiana della struttura, compatibilmente con le proprie disponibilità di tempo e risorse e sulla base delle indicazioni del suddetto Referente.

Le attività di cura e gestione in forma condivisa, quindi, risultano realizzate attraverso il contributo, condiviso, svolto dai singoli partecipanti secondo il seguente riepilogo:

Il Municipio si impegna:

- ad individuare per il coordinamento del presente patto uno o più propri Referenti, e a comunicarne il/i nominativi al Referente della Rete;
- a sostenere la realizzazione delle attività di cui al presente patto attraverso la messa a disposizione in forma gratuita degli spazi della struttura sia per le attività previste e programmate nell'ambito del patto, sia per le attività statutarie proprie di ogni soggetto, purché compatibili con le finalità del patto, e purché opportunamente condivise, programmate e organizzate nel rispetto delle prerogative di ognuno;
- a garantire la manutenzione straordinaria dell'immobile;
- a garantire, compatibilmente con l'organico disponibile presso gli uffici, ogni forma di informazione e affiancamento, e ove possibile di intermediazione con gli uffici centrali del Comune o di altre amministrazioni pubbliche, allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei proponenti in occasione della realizzazione di attività, eventi, iniziative di autofinanziamento, comunque rivolte ad aumentare il coinvolgimento della cittadinanza nelle azioni condivise.

Il Municipio si impegna inoltre a sostenere la realizzazione delle attività di cui al presente patto attraverso:

- l'utilizzo dei propri canali d'informazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività;
- l'esenzione dal pagamento del canone per l'utilizzo di spazi comunali con impianti pubblicitari o targhe informative di dimensioni massime 40 x 50 cm. che dovranno riportare il logo del Comune di Genova e del Municipio Valpolcevera e il riferimento al presente patto;
- la possibilità di realizzare ogni ulteriore forma di pubblicità, quali ad esempio l'installazione di display, purché preventivamente concordata con il Municipio;
- la possibilità di organizzare presso la struttura attività o eventi di autofinanziamento per sostenere le attività della rete o dei singoli proponenti, purché coerenti con gli obiettivi del patto e condivise con la rete;
- l'utilizzo degli stemmi del Comune di Genova e del Municipio su tutto il materiale informativo e pubblicitario, esclusivamente per le iniziative oggetto del presente patto, con indicazione della denominazione del patto stesso, previo passaggio informativo con il referente del Municipio.



COMUNE DI GENOVA

L'APS/Associazione Sportiva Dilettantistica Cerchio Blu si impegna a portare il proprio contributo di competenze ed esperienze ed a collaborare alla manutenzione ordinaria degli spazi verdi attigui alla Casa nello specifico al ripristino delle recinzioni in legno, ormai logore dal tempo;

L'Associazione Comunità San Benedetto al Porto APS si impegna a sviluppare azioni di contrasto allo spreco alimentare e alle povertà programmando attività di recupero e redistribuzione di alimenti alle persone in situazione di fragilità economica e sociale del quartiere";

L'Associazione Controvento si impegna ad organizzare, strutturare e sviluppare una biblioteca sociale di quartiere, attraverso l'implementazione, compatibilmente agli spazi, della dotazione di libri e dell'inventario su supporto digitale. Si impegna inoltre a promuovere occasioni di approfondimento culturale e letterario, di ritrovo a carattere sociale e ricreativo e di attività laboratoriali e incontri mirati su temi di interesse generale da rivolgere a tutta la cittadinanza;

L'Associazione Insieme per Caso ODV si impegna ad organizzare a cadenza settimanale attività laboratoriali con i ragazzi con disabilità, accompagnati dagli educatori. Si impegna inoltre a partecipare alle attività di cura degli spazi esterni e di piccola manutenzione della Casetta Ambientale;

L'Associazione Quartiere Diamante Onlus si impegna ad organizzare eventi su tematiche di interesse generale per la cittadinanza;

Il Centro Servizi Minori e Famiglie (C.S.F) si impegna a proporre attività e eventi, in fase di progettazione, inerenti al riciclo creativo e l'educazione ambientale rivolte ai giovani del quartiere e in generale del territorio e ai bambini dell'area gioco;

La Comunità di Sant'Egidio-Liguria ODV si impegna a svolgere:

- Attività di sostegno scolastico rivolte ai bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie con particolare riferimento a quei minori con maggiore rischio di dispersione scolastica e marginalità sociale. Inoltre nell'ambito di quelle che sono definite Scuole della Pace verranno promosse attività di educazione alla pace, educazione ambientale e alla cittadinanza attiva. Le attività avranno cadenza con più incontri a settimana nel pomeriggio.
- Attività rivolte alla popolazione anziana del quartiere con particolare riferimento agli over 80. Le attività avranno cadenza settimanale (1 volta alla settimana) anche con presenza settimanale di operatori del programma "Viva gli Anziani" per il monitoraggio attivo della popolazione over 80
- Sostegno alimentare ad alcune persone con particolari elementi di marginalità sociale

Tutti i firmatari si impegnano a elaborare un programma condiviso delle attività che sarà frutto sia delle competenze e capacità di ciascuno dei partecipanti sia dell'elaborazione condivisa di idee e proposte da realizzare congiuntamente.

Gli spazi esterni sottostanti la Casa, individuati nella planimetria allegata con i numeri dall'1 all'11, sono messi a disposizione dei Proponenti per le finalità e gli obiettivi di cui all'art.2 del presente patto, in particolare per sperimentare pratiche sostenibili ed ecocompatibili di pulizia, tutela e conservazione del paesaggio e quale strumento utile di benessere psicofisico e assistenza reciproca dei cittadini attivi, a tal fine si conferma quanto concordato nel protocollo



COMUNE DI GENOVA

d'intesa sottoscritto in data 03 dicembre 2020 (eventuali integrazioni ed aggiornamenti potranno essere valutati e approvati in itinere);

Il Municipio potrà indicare, tramite i Servizi Sociali comunali, priorità di utilizzo vincolate a specifici progetti di integrazione sociale di fasce deboli di popolazione, o comunque a progetti di particolare rilevanza educativa e sociale, anche condivisi con gli istituti comprensivi e le scuole superiori.

ART. 4 – MODALITA' DI FRUIZIONE COLLETTIVA

Le modalità di fruizione collettiva del bene comune oggetto del presente patto sono riportate di seguito. I proponenti si impegnano:

- a coordinarsi e a collaborare con altre associazioni, circoli, gruppi, scuole, istituzioni, enti pubblici e singoli cittadini che ne facciano richiesta nella promozione di eventi ed iniziative ludico-ricreative e sociali, da effettuarsi utilizzando gli spazi a disposizione;
- a riservare spazi all'interno della struttura per iniziative del Municipio V Vaipolc'evera, con modalità e periodicità da concordare fra le parti;
- a collaborare con le competenti strutture municipali e comunali nella promozione di eventi culturali e sociali;
- a garantire il mantenimento e la conservazione degli spazi della struttura in perfette condizioni, esercitando al riguardo nei confronti dei terzi i poteri spettanti al Comune;
- a favorire il libero accesso al bene comune oggetto del patto alla cittadinanza garantendone l'uso e la fruizione pubblica.

Il programma delle attività condivise, con indicazione di date e orari degli eventi, è comunicato, di norma trimestralmente, al Municipio, promosso su tutti i canali di comunicazione ed affisso all'ingresso della struttura.

Nel caso dello svolgimento di eventi pubblici nell'area i soggetti firmatari si impegnano ad attenersi alle direttive emanate dalla Prefettura di Genova in materia di *safety* e *security*.

I Proponenti si impegnano ad inserire una segnalazione su <https://segnalazioni.comune.genova.it> in caso di atti vandalici o problematiche varie su impianti tecnici, arredi e strutture (in caso di difficoltà ad utilizzare la procedura web, scrivere a urp@comune.genova.it oppure agli sportelli URP territoriali elencati su <https://smart.comune.genova.it/urp>). Le segnalazioni che hanno carattere di emergenza o pericolo dovranno essere inoltrate all'Amministrazione via telefonica al numero unico 112.

I firmatari si impegnano, altresì, a mettere in atto tutte le indicazioni contenute nel piano gestione delle emergenze, in particolare, a sospendere tutte le iniziative programmate in caso di allerta meteo-idrogeologica ROSSA (Allerta massima), diramata dal Settore di Protezione Civile della Regione Liguria, o in caso di dichiarata fase di ALLARME.

In caso di allerta meteo-idrogeologica GIALLA o ARANCIONE l'eventuale sospensione delle iniziative verrà comunicata attraverso telefonata o mail o sms/whatsapp dal Responsabile dell'Area Tecnica Municipale o suo delegato.

È inoltre richiesta a tutti i Soggetti firmatari l'iscrizione al servizio gratuito del Comune di Genova TELEGRAM in base alle indicazioni reperibili al seguente sito: <https://smart.comune.genova.it/protezionecivile->

In caso di emergenza sanitaria i soggetti firmatari si impegnano a rispettare, ciascuno per le proprie competenze, le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza in



COMUNE DI GENOVA

attuazione delle disposizioni statali, regionali e locali per il territorio della Regione Liguria, sulla base anche di opportuni protocolli da definire per specifiche condizioni

ART. 5 - STRUMENTI DI COORDINAMENTO

I firmatari concordano sull'opportunità di dotarsi di strumenti di coordinamento, governo e partecipazione.

In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri uffici interni od enti esterni, perseguendo gli obiettivi indicati all'articolo 1.

ART. 6 - RESPONSABILITÀ

Ai fini della prevenzione dei rischi, il Municipio fornisce, sulla base delle valutazioni effettuate dal personale tecnico preposto, le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area di cui all'allegata planimetria e le misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

Tale passaggio è svolto attraverso uno specifico incontro con i Proponenti o loro delegato con sopralluogo e relativo verbale e/o tramite l'invio della documentazione tecnica predisposta dalla civica amministrazione.

Tutti i cittadini attivi partecipanti alle attività del patto sono tenuti ad utilizzare correttamente gli eventuali dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, l'amministrazione comunale ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei connessi documenti di valutazione dei rischi.

Dal momento che gli interventi di cura e gestione del presente patto vedranno la partecipazione operativa di più cittadini attivi, si concorda di individuare tra i Proponenti un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto delle suddette disposizioni e delle modalità di intervento concordate. Tale figura, individuata tra i Legali Rappresentanti dei Proponenti, coinciderà con lo stesso nell'ipotesi di attività promossa e gestita dal singolo Proponente mentre sarà selezionata tra tutti in corrispondenza della stesura del programma condiviso di attività di cui all'articolo 3 del presente patto, secondo i seguenti criteri:

- 1 prevalenza gestionale del Proponente,
- 2 tipologia di attività da realizzare e grado di rischio connesso,
- 3 percorsi di formazione e competenze previste dalla normativa sulla sicurezza.

Tale nominativo e la durata del suo incarico sono trasmessi al Municipio prima della realizzazione delle attività di cui al programma condiviso.

Per l'attuazione delle attività previste dal patto i Proponenti si impegnano infine ad attenersi alle norme di legge ed ai regolamenti del Comune di Genova ed a farle osservare ai soggetti coinvolti nella realizzazione.

I Proponenti, in specifico, attraverso la figura del suddetto supervisore, si assumono l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione, con particolare riferimento a quanto previsto in questo articolo, e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.



COMUNE DI GENOVA

Nell'ipotesi in cui ricorrano, per l'attuazione delle attività previste dal patto, le condizioni per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro disciplinate dal D.lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i, i firmatari si impegnano a farle osservare ai soggetti coinvolti nella realizzazione.

In ordine al riparto delle responsabilità i Proponenti assumono, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dell'area di cui alla planimetria allegata, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo. Tale custodia sarà assegnata sulla base del programma condiviso delle attività con le medesime modalità e criteri della funzione di supervisione suddetta.

ART. 7 - ASSICURAZIONI

Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione sono previste le coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, sottoscritte dalla Civica Amministrazione.

Fatte salve le coperture assicurative che i singoli firmatari devono possedere per le proprie attività statutarie, durante l'esecuzione delle attività previste dal presente patto sarà operativa la polizza assicurativa di "Responsabilità Civile verso Terzi" del Comune di Genova.

Nell'ambito delle attività descritte per lo svolgimento di tale collaborazione è anche prevista la copertura assicurativa dei privati, in qualità di cittadini attivi, contro gli infortuni.

Ai fini della copertura assicurativa, l'elenco nominativo dei cittadini attivi deve essere comunicato per iscritto al Comune prima dello svolgimento delle attività che prevedano la partecipazione di cittadini singoli. Per i cittadini attivi la polizza "Infortuni" stipulata dal Comune di Genova prevede il limite di età non superiore a 85 anni per la validità delle garanzie assicurative.

La copertura assicurativa non è operante per le persone che siano ritenute direttamente responsabili di danni derivati a cose o persone, durante l'esecuzione delle attività, se causati da personale imprudenza, negligenza o colpa grave. Pertanto, eventuali danni (a sé e/o a terzi) che siano riconducibili a condotte dolose o gravemente colpose dei cittadini attivi sono di regola al di fuori dell'area di rischio assicurata e non risultano coperti dall'operare di una assicurazione, restando direttamente a carico di chi ne sia responsabile.

ART. 8 - TRASPARENZA, MISURAZIONE E VALUTAZIONE

I firmatari si impegnano a predisporre un'unica sintetica relazione annuale illustrativa delle attività svolte, nonché delle entrate e delle spese sostenute per la gestione dell'immobile (rendicontazione economico finanziaria), anche eventualmente utilizzando per analogia gli schemi previsti dall'articolo 13 comma 3 del Codice del Terzo Settore, adottati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020.

La rendicontazione deve contenere informazioni relative agli obiettivi, alle azioni, ai risultati, alle risorse disponibili e utilizzate, al grado di soddisfazione circa il grado e la facilità d'interazione. Nella suddetta relazione i dati quantitativi devono essere esplicitati con l'aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l'interpretazione e da materiali multimediali, fotografici e quant'altro atto a corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.



COMUNE DI GENOVA

In ordine all'applicazione del Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Genova, i firmatari dichiarano di essere a conoscenza di quanto disposto dall'articolo 1, comma 42, lettera l) della legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" in merito all'ipotesi relativa alla cosiddetta "incompatibilità successiva" (*pantouflage*), ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Il Comune si impegna a pubblicare nell'apposito portale l'avvenuta trasmissione ed i relativi documenti. Si specifica che per quanto riguarda il trattamento di immagini fotografiche o video si richiede di avere cura di raccogliere solo materiali che non ritraggano persone in primo piano o comunque che i volti dei partecipanti costituiscano elemento di sfondo utile a dare una rappresentazione effettiva della valenza pubblica dell'uso del bene comune e/o dell'evento.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici e/o incontri di verifica.

ART. 9 - FORME DI SOSTEGNO

Le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune sono state concordate in fase di co-progettazione e modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione con i proponenti è potenzialmente in grado di generare.

Ad integrazione di quelle elencate all'articolo 3 del presente patto - quali l'attribuzione di vantaggi economici, l'esenzione dal pagamento del canone per l'utilizzo di spazi comunali, il sostegno a pratiche trasparenti di autofinanziamento, l'utilizzo dei canali istituzionali per la pubblicità e visibilità delle azioni del patto - il Comune può sostenere la realizzazione delle attività condivise attraverso ulteriori esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali in ragione della più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale delle attività del patto. Può, inoltre, fornire in comodato d'uso gratuito beni strumentali e materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività del patto.

Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente patto le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 241 del 7 agosto 1990 e sue successive modificazioni e della relativa disciplina regolamentare comunale.

ART. 10 - CONTROVERSIE

La gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione descritta è da definire in prima istanza amichevolmente. Per altre eventuali controversie si esperisce il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 20 del Regolamento.

ART. 11 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA



COMUNE DI GENOVA

Il presente patto di collaborazione ha validità fino al 31 dicembre 2022 a partire dalla data del 1° agosto 2021.

Ai sensi dell'art. 9 comma 9 del suddetto regolamento per l'amministrazione condivisa, in prossimità della scadenza può essere pattuito un prolungamento, in considerazione del particolare impegno finanziario eventualmente profuso dai proponenti nella gestione del bene.

È onere dei proponenti dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto.

Le parti possono recedere anticipatamente dal presente patto, dando congruo preavviso a tutti i sottoscrittori almeno 60 giorni prima del recesso stesso, in caso di eventuali negligenze e inadempienze connesse all'esecuzione delle attività sopra descritte.

È motivo di sospensione e/o di revoca l'insorgere di sopravvenute esigenze di pubblico interesse come disposte dalla Civica Amministrazione.

ART. 12 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I Proponenti ricevono da parte del Comune, titolare del trattamento, l'informativa sulla protezione dei dati ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, e accettano di scambiarsi i dati in relazione agli adempimenti connessi al presente patto, come da allegato parte integrante del presente patto

ART. 13 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente convenuto vale quanto disposto dal "Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani".

Letto, confermato e sottoscritto.

Data 26/08/2021

Per il Municipio V Valpolcevera - il Direttore

Dott.ssa Simonetta Barboni (documento firmato digitalmente)

Per APS/Associazione Sportiva Dilettantistica Cerchio Blu -il Legale Rappresentante

Sig. Angelo Di Fede

Per la Comunità San Benedetto al Porto - il Coordinatore Area Ligure Progettazione

Sig. Domenico Chionetti

Per Associazione Controvento -il Presidente

Sig. Giovanni Lunardon

Per l'Associazione Insieme per Caso - il Legale Rappresentante

Sig.ra Felicina Innocenti



COMUNE DI GENOVA

Per l'Associazione Quartiere Diamante Onlus - il Legale Rappresentante

✓ Sig. Angelo Bodrato [redacted]

Per la Coopsee Società Cooperativa Onlus - capofila del RTI appaltatrice del CSF

Sig.ra Caterina Nay Oleari [redacted]

Per la Comunità di Sant'Egidio Liguria - il Legale Rappresentante

✓ Sig.ra Claudia Poggi [redacted]



COMUNE DI GENOVA

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento U.E. n. 679/2016) raccolti dal Comune di Genova per la seguente attività:

PATTO DI COLLABORAZIONE ORDINARIO

(articolo 7 comma 4 del regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani).

Il Comune di Genova, in qualità di titolare (con sede in Genova, Via Garibaldi n.9, telefono: 010557111; indirizzo mail: urpgenova@comune.genova.it, casella di posta elettronica certificata (Pec): comunegenova@postemailcertificata.it) tratterà i dati personali, conferiti con modalità sia cartacee sia informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Ove richiesto dagli interessati, i dati potranno essere trattati anche per comunicare eventi o altre iniziative di informazione di particolare interesse per la loro attività.

Il conferimento dei dati rilasciati ai fini della sottoscrizione del patto è indispensabile e il loro mancato inserimento non consente di completare l'istruttoria necessaria per il rilascio del provvedimento finale o quant'altro richiesto.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione di quanto richiesto dall'utente e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Genova o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. Il patto di collaborazione sarà pubblicato on line nella sezione Amministrazione Condivisa in attuazione dell'articolo 7 comma 4 del regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani.

Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti del D.Lgs. n. 33/2013 - testo unico in materia di trasparenza amministrativa.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Hanno altresì il diritto alla cancellazione e all'oblio, che consiste nel diritto di ogni persona di rettificare o cancellare i dati che la riguardano che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati. L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Genova (*Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Garibaldi n.9, Genova 16124, email: DPO@comune.genova.it*).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

